



Antonietta Sartorio
 AVVOCATO

Palermo 22 giugno 2020

Spett.le
 Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

Via Libertà n. 37
 90139 PALERMO

Trasmissione a mezzo p.e.c. servizi.ausiliari.sicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: ricorso in riassunzione promosso avanti alla Corte di Appello di Palermo – Sezione Lavoro dalla sig.ra **De Luca Rosalia c/ Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. e Multiservizi S.p.a. in liquidazione (R.G. 635/2019)**, definito con sentenza n. 375/2020.

In merito al giudizio in oggetto, facendo seguito alle pregresse comunicazioni, in allegato trasmetto copia integrale della sentenza n. 375/2020, pubblicata il 19.6.2020.

In riscontro alla Vs. nota prot. n. 8136/U del 5.6.2020, con la quale mi viene chiesto di valutare la possibilità di proporre ricorso in Cassazione, rappresento quanto segue.

Dall'esame delle motivazioni della intervenuta sentenza si evince come la Corte di Appello si sia rigorosamente attenuta ai principi fissati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di rinvio n. 10232/2019.

Pertanto, la scrivente è del parere che un eventuale ricorso in Cassazione non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Segue l'invio della fattura a saldo sulle mie competenze, come da lettera di incarico prot. n. 13651/U del 8.10.2019.

Cordiali saluti.

Avv. Antonietta Sartorio

Sentenza n. 375/2020 pubbl. il 19/06/2020

RG n. 635/2019



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
- 2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
- 3) Dott. Donatella Draetta - Consigliere

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 635/2019 promossa in grado di appello

d a

DE LUCA Rosalia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maria Cremona ed elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Ventura n. 15 , nello studio dell'avv. E. Arnone.

- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -

Contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA (S.A.S.) Soc. cons. per azioni a totale capitale pubblico (s.c.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sartorio nello studio della quale, sito in Palermo , via T. Tasso n. 4, è elettivamente domiciliata.

-APPELLATA-

E nei confronti di

Fallimento della MULTISERVIZI s.p.a., in persona del curatore pro-tempore.

-CONTUMACE-

All'udienza del 28 maggio 2020 le parti costituite hanno concluso come in atti.

Sentenza n. 375/2020 pubbl. il 19/06/2020
RG n. 635/2019



IN FATTO

Con la sentenza n. 10232/2019 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di questa Corte di Appello n. 518/2017, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, era stato escluso, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 20 comma 6° L.R. n. 11/2010 applicabile *ratione temporis* con riferimento alla data di stipula del contratto di somministrazione a termine (17/5/2010), il diritto di De Luca Rosalia alla costituzione, alle dipendenze di Multiservizi s.p.a., del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 27 D.lvo n. 276/03, ed il conseguente transito presso la cessionaria Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a., e ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per la decisione della controversia e per il regolamento delle spese.

La De Luca ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La Curatela del fallimento di Multiservizi s.p.a., alla quale il ricorso e il decreto di comparizione sono stati notificati, non si è costituita in giudizio.

Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo.

IN DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della curatela del fallimento di Multiservizi spa.

In accoglimento dei motivi del ricorso avanzato da De Luca Rosalia, la Corte di Cassazione ha enunciato i seguenti coordinati principi di diritto dei quali questa Corte è oggi chiamata a dare applicazione.

1. In presenza dell'accertato fenomeno del trasferimento di azienda dalla Multiservizi s.p.a. alla S.A.S. s.c.p.a. non è da essa opponibile alcuna decadenza a norma dell'art. 32 comma 4° lett. c) Legge n. 183/2010, trattandosi di termini operanti solo ove il lavoratore contesti il trasferimento medesimo e non anche quando se e voglia avvalere.
2. Il divieto di assunzione sancito dall'art. 20 comma 6° L.R. n. 11/2010 deve intendersi in senso restrittivo ossia come un mero divieto di assunzione e non anche di deroga alle norme statali in materia di lavoro e delle conseguenze sanzionatorie da esse dettate in caso di somministrazione irregolare.
3. I meccanismi sanzionatori (in essi compreso, nello specifico della somministrazione irregolare, anche l'art. 27 D. Lgs. n. 276/2003) sono riservati alla legge statale la quale prevale, alla luce del principio di cedevolezza delle disposizioni regionali con quella incompatibili, sulla disciplina regionale più restrittiva.
4. La L.R. n. 11/2000 non osta pertanto, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, a che pure la De Luca venga ritenuta ab origine dipendente della società utilizzatrice in conseguenza della già accertata illegittimità del contratto di fornitura di lavoro in somministrazione.

Sentenza n. 375/2020 pubbl. il 19/06/2020
RG n. 635/2019



5. Il divieto di assunzione dettato dalla norma statale (comma 2 bis dell'art. 18 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1° Legge n. 133/2008, comma aggiunto dall'art. 19 comma 1° Legge n. 102/2009) alternativamente applicabile alla fattispecie, è stato di fatto abrogato al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 66 del 24/4/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/6/2014 che ha mitigato la suddetta disciplina vincolistica avendo introdotto in via programmatica un obiettivo di mero contenimento dei costi.

6. Quantunque la De Luca sia stata assunta dalla società di somministrazione il 17/5/2010, in epoca in cui era ancora vigente il divieto di assunzione anche per le società a partecipazione pubblica, gli effetti dell'invalidità - accertata ab origine - della somministrazione e la conseguente decorrenza dell'imputazione di essi nei confronti dell'impresa cessionaria devono essere valutati al momento della decisione della controversia e non a quello di sua iniziale introduzione o di stipula del contratto invalido.

7. Poiché a quella data era già venuto meno il divieto di assunzione, non vi era alcun ostacolo preclusivo della decorrenza dell'imputazione degli effetti della cessione del contratto in capo alla Servizi Ausiliari Sicilia.

Ciò detto, non resta a questa Corte che rilevare la piena applicabilità delle sue esposte regole interpretative alla fattispecie in esame, essendo risultato che già alla data di pronuncia della sentenza di primo grado (18/12/2014) erano in vigore gli effetti caducatori del divieto di assunzione prodotti dal D.L. n. 66 del 2014.

In parziale riforma della sentenza di primo grado - che aveva fatto retroagire alla data di stipula del contratto a termine la decorrenza degli effetti della conversione nei confronti dell'impresa cessionaria - deve allora dichiararsi l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra De Luca Rosalia e la S.A.S. s.c.p.a. a decorrere dalla data della predetta pronuncia (18/12/2014), ferme restando le altre statuizioni di contenuto condannatorio inflitte nei confronti della medesima società a causa dell'accertata illegittimità del contratto di somministrazione.

La complessità delle questioni trattate e l'inedita elaborazione dell'indirizzo esegetico impartito dalla S.C., giustificano la integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di appello del giudizio di legittimità.

Vanno viceversa regole per soccombenza le spese del giudizio di rinvio cui la stessa società ha dato causa, liquidandole come nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio, nella contumacia del Fallimento della Multiservizi s.p.a. che dichiara, in parziale riforma della sentenza n.3030/2014 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 18 dicembre 2014, dichiara costituito a partire dal 18 dicembre 2014 il rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra De Luca Rosalia e la S.A.S. s.c.p.a..

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Da "sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it" <sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it>
A "SAS SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data martedì 23 giugno 2020 - 10:33

I: Giudizio CORTE DI APPELLO PALERMO - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 635/2019 PROMOSSO da DE LUCA ROSALIA - RIASSUNZIONE

Gent.mi,
in merito al giudizio in oggetto, si trasmette nota con allegato la sentenza n. 375/2020 integrale, con relativa motivazione.
Cordiali saluti
avv. Antonietta Sartorio

Da "sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it" <sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it>
A "SAS SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Cc:
Data: Thu, 28 May 2020 17:52:43 +0200
Oggetto: I: Giudizio CORTE DI APPELLO PALERMO - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 635/2019 PROMOSSO da DE LUCA ROSALIA - RIASSUNZIONE

Gent.mi,
in merito al giudizio in oggetto, si comunica che la Corte di Appello di Palermo ha accolto parzialmente il ricorso in riassunzione proposto dalla sig.ra De Luca con sentenza n. 375/2020.
Si allega alla presente il Dispositivo, cui seguirà l'invio della sentenza con le relative motivazioni, non appena sarà pubblicata.
Cordiali saluti
avv. Antonietta Sartorio

Da "sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it" <sartorioantonietta@pec.ordineavvocatimarsala.it>
A "SAS SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Cc:
Data: Wed, 27 May 2020 12:42:34 +0200
Oggetto: I: Giudizio CORTE DI APPELLO PALERMO - SEZIONE LAVORO - R.G. N. 635/2019 PROMOSSO da DE LUCA ROSALIA - RIASSUNZIONE

Gent.mi,
in merito al giudizio in oggetto, si trasmette nota con allegati.
Cordiali saluti
avv. Antonietta Sartorio

Allegato(i)

SAS c. De Luca sentenza n. 375-2020.pdf (211 Kb)
20200623102356630.pdf (179 Kb)